



PROPOSTA DI LEGGE N. 343/X DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE,
RECANTE:

“MODIFICHE ALL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2003, N. 23
(REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI NELLA REGIONE
CALABRIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 328/2000).

”

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

IL DIRIGENTE

F.TO AVV. GIOVANNI FEDELE

IL PRESIDENTE

F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO

PROPOSTA DI LEGGE N. 343/X DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE,

RECANTE:

“MODIFICHE ALL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2003, N. 23 (REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI NELLA REGIONE CALABRIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 328/2000).”

Relazione illustrativa

L'articolo 29, comma 5, lettera a), della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000), disciplina la Consulta delle autonomie locali, che, insieme alla Consulta del terzo settore, costituisce la Conferenza permanente regionale, organismo consultivo in materia di programmazione socio-assistenziale.

La predetta disposizione prevede che la Consulta delle autonomie locali è "formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all'art. 20 della presente legge".

Tale articolo 20, però, non contempla i presidenti dei comitati di zona.

Con sentenza n. 977 del 2 maggio 2018, il TAR Calabria - Catanzaro ha disposto l'annullamento di atti giuntali attuativi della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, sul presupposto che per l'approvazione degli atti impugnati difettesse il prescritto parere della conferenza permanente regionale suddetta.

Per quanto sopra evidenziato, tuttavia, l'attuale formulazione della legge regionale rende inattuabile la disposizione che prevede siffatto parere.

L'articolo 1 della presente proposta di legge si prefigge, pertanto, lo scopo di modificare la sopra precisata disposizione di cui all'articolo 29 della l.r. n. 23/2003 introducendo il riferimento ai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale, individuati dalla Regione ai sensi degli articoli 11 della l. r. n. 2/2003, anziché ai presidenti dei comitati di zona.

Si ritiene, altresì, opportuno - nonostante le province, anche a seguito delle riforme avviate con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), non siano titolari di funzioni in materia di politiche socio-assistenziali - modificare la succitata disposizione prevedendo, comunque, un componente della Consulta delle autonomie locali designato dall'UPI Calabria al fine di assicurare ogni utile raccordo con gli enti intermedi.

PROPOSTA DI LEGGE N. 343/X DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE,
RECANTE:

“MODIFICHE ALL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2003, N. 23
(REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI NELLA REGIONE
CALABRIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 328/2000).”

Al fine, inoltre, di semplificare e snellire l'attività della Conferenza permanente regionale e delle due consulte di cui al comma 5 si prevede, inoltre, la sostituzione del comma 6 del medesimo articolo 29 con una nuova formulazione che:

- a) dispone che Conferenza permanente regionale è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti (meccanismo analogo a quello già previsto, per il comitato di indirizzo dell'Ente per i parchi marini regionali, dall'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54);
- b) demanda alla Giunta regionale l'approvazione del Regolamento disciplinante il funzionamento di detti organismi;
- c) introduce la possibilità, per i componenti degli stessi, di partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche.

L'**articolo 2** della proposta di legge dispone che dall'attuazione della legge medesima non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Infine, l'**articolo 3** della proposta di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 343/X DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE,

RECANTE:

“MODIFICHE ALL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2003, N. 23
(REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI NELLA REGIONE
CALABRIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 328/2000).”

Relazione finanziaria**RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA**

(Art. 38 del decreto legislativo '23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000).

Tipologia della proposta di legge:

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dalla necessità di rendere attuabile la disposizione di cui all'articolo 29 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23.

Ed invero, il comma 5, lettera a), della suddetta disposizione disciplina la Consulta delle autonomie locali, che insieme alla Consulta del terzo settore, costituisce la Conferenza permanente regionale, organismo consultivo in materia di programmazione socio-assistenziale.

La predetta disposizione prevede che la Consulta delle autonomie locali è "formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all'art. 20 della presente legge".

Tale articolo 20, però, non contempla i presidenti dei comitati di zona.

Occorre pertanto, introdurre il corretto riferimento ai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale anziché ai presidenti dei comitati di zona.

Nel contempo, nonostante le province, anche a seguito delle riforme avviate con la legge 7 aprile 2014, n. 56, non siano titolari di funzioni in materia di politiche socio-assistenziali, appare, comunque, opportuno prevedere la presenza di un componente della Consulta delle autonomie locali designato dall'UPI Calabria al fine di assicurare ogni utile raccordo con gli enti intermedi.

In ultimo si ritiene di dover snellire l'attività della conferenza permanente regionale, prevedendo idonei meccanismi di accelerazione.

Occorre specificare che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, atteso che, per come specificato dal Dipartimento Lavoro nella nota prot. n. 258274 del 24.07.2018, ai componenti della Consulta non spetta alcun compenso né rimborso spese e che il sistema di votazione on line è già in possesso del predetto Dipartimento Lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE N. 343/X DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE,

RECANTE:

“MODIFICHE ALL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2003, N. 23
(REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI NELLA REGIONE
CALABRIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 328/2000).”

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEMA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 - modifica all' articolo 29 della legge regionale n. 23/2003. Tali modifiche hanno portata ordinamentale e non comportano, pertanto, spese a carico del bilancio regionale. Infatti, per come specificato dal Dipartimento Lavoro nella nota prot. n. 258274 del 24.07.2018, ai componenti della Consulta non spetta alcun compenso né rimborso spese e il sistema di votazione on line è già in possesso del predetto Dipartimento Lavoro
Articolo 2	€ 0,00 - l' articolo contiene a clausola di invarianza finanziaria
Articolo 3	€ 0,00 - l'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo:

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.		Euro.....
Art.		Euro.....
Art.		Euro.....
Art.		Euro.....
Art.		Euro.....

Missione	Programma	Titolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

PROPOSTA DI LEGGE N. 343/X DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE,

RECANTE:

“MODIFICHE ALL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2003, N. 23
(REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI NELLA REGIONE
CALABRIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 328/2000).”

- Spesa annua a regime.....
- Oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti

legislativi in corso

- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato

110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti

- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato

205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale

- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

PROPOSTA DI LEGGE N. 343/X DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE,
RECANTE:

“MODIFICHE ALL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2003, N. 23
(REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI NELLA REGIONE
CALABRIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 328/2000).”

➤ Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

o Titolo di Entrata _____, Tipologia _____, Categoria _____

o Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

▪ Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

▪ Programma n. _____

2. GLI ONERI "SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI
e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

o Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

➤ Anno _____

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi -Macroaggregato 110 Altre
spese correnti -Titolo 1 Spese correnti

PROPOSTA DI LEGGE N. 343/X DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE,

RECANTE:

“MODIFICHE ALL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2003, N. 23
(REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI NELLA REGIONE
CALABRIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 328/2000).”

- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre
spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale

o Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri
settori di spesa

- Anno _____, Programma n. _____

**2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite
nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:**

o Titolo di Entrata _____, Tipologia _____, Categoria _____

o Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

- Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente

Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli
esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

PROPOSTA DI LEGGE N. 343/X DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE,

RECANTE:

“MODIFICHE ALL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2003, N. 23 (REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI NELLA REGIONE CALABRIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 328/2000).”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 29 della l. r. 23/2003)

1. L'articolo 29 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000), è così modificato:

a) nel comma 5 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<< a) Consulta delle autonomie locali, formata dai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale e da un componente designato dall'UPI Calabria. Il presidente è eletto al suo interno dai componenti della Consulta;>>

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. La Conferenza permanente regionale è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti. Il funzionamento della Conferenza e delle due consulte di cui al comma 5 è disciplinato con regolamento della Giunta regionale. Tale regolamento prevede che i componenti dei predetti organismi possano partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche.>>.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.